

N. R.G. 8060/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente

Dott. Sergio Casarella

Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Giudice rel./est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta in I grado al n. RG 8060/2018, trattenuta in decisione alla udienza del 08/04/2021, scaduti in data 28/06/2021 i termini di cui agli art. 190-281 *quinquies* c.p.c., e promossa da:

FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE IMPRESA EDILE SCHIAVONI DI SCHIAVONI MARCO (PI 01460700436) **E DEL SUO TITOLARE SCHIAVONI MARCO** (C.F SCHMRC75T29E388U), in persona del Curatore Avv. Virginia Marozzi(CF MRZVGN58C46F621F), autorizzata a procedere giudizialmente giusto decreto del GD del 21/12/2018 (doc 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Gaudeni del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, Via G.F.M. Prosperi n° 33/A , giusta delega in calce all'atto di citazione depositato in data 28/12/2018;

-attore-

CONTRO



CESARINI MARCO (C.F. CSRMRC58S26F634F) rappresentato e difeso, dall' avv. Maurizio Marcucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Jesi (An) Via dell'Orfanotrofio n. 3, giusta procura speciale su apposito e separato foglio unito alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/03/2019;

-convenuto-

CONTRO

FERRI FEDERICA (C.F. FRR FRC 74T47 A271R), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/03/2019, dall'Avv. Daniele Bendia del foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (AN) alla Via Pasquinelli n. 2/a;

-convenuta-

CONTRO

UNCINI ENRICO (C.F. NCNNRC59E27D211U) e **BRAVI ELIDE** (C.F. BRVLDE29P41H575G), quali eredi di Uncini Gilberto deceduto in data 07/12/2017, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2019 dall'avvocato Enrico Basso del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore a Jesi (An) in C.so Giacomo Matteotti n. 37;

-convenuti-

OGGETTO: "Azione di responsabilità degli amministratori esperita ex art. 2394-2395 -2476 comma VI c.c. e art. 146 L.F. dal Curatore fallimentare del terzo creditore: risarcimento del danno"

CONCLUSIONI

Alla udienza del 08/04/2021 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza (e relativi allegati) da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 21/12/2018 la Curatela del Fallimento Ditta Individuale Impresa Edile Schiavoni di Schiavoni Marco (dichiarata fallita unitamente al suo titolare dal Tribunale di Macerata con sentenza n. 92/2015 del 29/09/2015) conveniva in giudizio Ferri Federica, Cesarini Marco ed Uncini Gilberto – nella veste di amministratori della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l.-



rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona - sezione specializzata delle imprese, contrariis reiectis, in via principale : accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'illegittima condotta dei sig.ri Cesarini Marco, Ferri Federica e Uncini Gilberto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accertata e dichiarata la loro responsabilità ai sensi degli art 2394 e 2395 c.c. per i danni arrecati alla Curatela del Fallimento Ditta Individuale Impresa Edile Schiavoni di Schiavoni Marco (PI 01460700436) e del suo titolare Schiavoni Marco, condannare i sig.ri Cesarini Marco, Ferri Federica e Uncini Gilberto a risarcire, anche in via solidale tra di loro, in favore di parte attrice i danni arrecati quantificabili nella misura di Euro 134.752,24 od in quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU o ritenuta di giustizia anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo. Condannare controparte in ogni caso al pagamento delle spese di lite - S.Y"* (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg.10-11 dell'atto di citazione)

Nella specie, il fallimento attore invocava l'accertamento della responsabilità ai sensi degli art. 2394 e 2395 c.c. dei sigg.ri Ferri Federica, Cesarini Marco e Uncini Gilberto, quali componenti del consiglio di amministrazione della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. (di cui era socio e componente del CdA anche lo stesso Schiavoni Marco), instando per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 134.752,24 (oltre accessori) pari al residuo (asseritamente insoddisfatto) credito vantato dall'Impresa Edile Schiavoni Marco nei confronti della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. (costituita in data 23/03/2011) in forza del contratto di appalto stipulato in data 31/10/2011.

Al riguardo, parte attrice sosteneva (in sintesi e per quanto ivi di interesse) che:

- In data 23/03/2011, a rogito del Notaio Cesare Pierdominici, i sigg.ri Cesarini Marco, Schiavoni Marco, Bravi Elide e Ferri Federica costituivano la società Il Colle del Sole Costruzioni srl (oggi in liquidazione) (in attuazione dell'accordo concluso in data 09/12/2010 fra Schiavoni Marco, Cesarini Marco, Uncini Enrico e Ferri Marco; il sig. Uncini Enrico attribuiva il diritto di sottoscrivere le quote della costituenda società alla madre, sig.ra Bravi Elide ed il sig. Ferri Marco alla sorella sig.ra Ferri Federica);
- La costituita società Il Colle del Sole Costruzioni srl prevedeva inoltre -quali membri del consiglio di amministrazione- i soci sigg. Cesarini Marco, Schiavoni Marco, Ferri Federica e il terzo sig. Uncini Gilberto (padre del sig. Uncini Enrico);
- la suddetta società era stata costituita in forza dell'accordo sottoscritto in data 09/12/2010 fra Cesarini Marco, Uncini Enrico e Ferri Marco ed era diretta all'acquisto del terreno (lotto n.q.



- 18) e alla costruzione di due villette (una delle quali avrebbe dovuto essere venduta al Cesarini come era stato pattuito nell'accordo del 09/12/2010);
- In data 31/10/2011 la società il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. stipulava con l'Impresa Schiavoni un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione delle due villette;
 - Il citato contratto prevedeva la realizzazione a corpo delle due villette e il corrispettivo veniva pattuito in E. 662.500,00 oltre Iva che la committente si impegnava a corrispondere per stati di avanzamento lavori per ogni € 50.000,00 oltre iva di lavori eseguiti, eccetto che per gli ultimi € 70.000,00 per ognuna delle due villette che dovevano essere invece corrisposti all'atto della vendita di dette unità immobiliari agli acquirenti finali;
 - La Impresa Schiavoni aveva ottenuto il pagamento di E. 440.440,00 (iva compresa) come da relative fatture emesse ed indicate;
 - La villetta destinata al Cesarini veniva ultimata nel luglio del 2013 e ceduta a persone da questi indicate (ovvero la figlia Cesarini Ilaria e Giacchè Fabiana) al prezzo di E. 538.349,92;
 - In relazione alla seconda villetta la società in data 05/11/2013 riceveva una proposta di acquisto da parte del sig. Lorenzo Simonetti al prezzo di E. 305.000,00 che veniva accettata dal Cesarini nella veste di legale rappresentante della società Colle del Sole;
 - Lo Schiavoni alla assemblea del 14/12/2013 chiedeva il saldo per i lavori effettuati e -nonostante si era opposto alla stipula del rogito- gli amministratori Cesarini, Ferri e Uncini Gilberto procedevano alla alienazione del bene in data 27/12/2013 al prezzo di E. 305 mila a fronte di costi di costruzione pari ad E. 487.114,26 e nella consapevolezza quindi che il prezzo pattuito non era sufficiente a saldare l'impresa Schiavoni;
 - In data 31/12/2013 la società il Colle del Sole provvedeva a pagare alla società Res – la cui amministratrice era Ferri Federica- la somma complessiva di E. 19.337,50 (iva compresa) portata dalle fatture n. 49 e n. 50 del 23/12/2013 a titolo di provvigioni per la intermediazione della vendita degli immobili siti a Jesi;
 - In data 17/02/2014 il presidente convocava il CDA avente come ordine del giorno anche il riconoscimento della somma di E. 15.000,00 in favore dell'arch. Enrico Uncini a titolo di compenso per l'attività di accatastamento delle unità immobiliari oggetto di vendita nonché per l'attività burocratica amministrativa conseguente e necessaria alla stipula dei contratti definitivi senza che vi erano state le verifiche sulla congruità dei corrispettivi rispetto alla attività effettivamente svolta;



- Lo Schiavoni contestava l'omesso inserimento nell'ordine del giorno della definizione del debito maturato dalla società verso di lui per l'appalto di cui sopra;
- In data 28/02/2014 richiedeva alla società l'adempimento del proprio credito;
- gli amministratori della società Il Colle del Sole Costruzioni srl sig.ri Cesarini Marco, Ferri Federica e Uncini Gilberto, con la vendita in favore del sig. Simonetti, con la vendita in favore delle sig.re Cesarini Ilaria e Giacchè Fabiana, rispettivamente figlia e moglie del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Il Colle del Sole srl, sig. Cesarini Marco, nonché con i pagamenti effettuati in favore della Res srl, di cui risultava essere socia l'amministratrice Ferri Federica ed in favore dell'Arch. Enrico Uncini, figlio della socia Bravi Elide nonché figlio dell'amministratore Uncini Gilberto, avevano da un lato posto in essere disposizioni patrimoniali con parti correlate senza darne indicazione nella nota integrativa del bilancio e dall'altro avevano dato corso ad operazioni economiche non solo dannose per la società Il Colle del Sole Costruzioni srl, ma soprattutto idonee a recare un diretto pregiudizio all'Impresa Edile Schiavoni Marco la quale doveva essere soddisfatta proprio attraverso il ricavato dall'alienazione delle villette dalla stessa realizzate;
- i convenuti avevano depauperato il patrimonio della società provocando una perdita di E. 237.151,15 e tale perdita, unitamente al pagamento delle provvigioni in favore della Res e al pagamento del compenso all'arch. Uncini privi di giustificazione, avevano determinato che la società non avesse i fondi necessari per pagare il saldo alla Impresa Edile determinandone la conseguente crisi di liquidità che poi era sfociata nel fallimento dichiarato in data 29/09/2015;
- il prezzo di € 538.349,92 + I.V.A. della villetta venduta alle sigg.re Cesarini Ilaria e Giacchè Fabiana (di cui al rogito 27/12/2013 rep. n. 68157 Notaio Dott. Marcello Pane) era risultato di molto inferiore al prezzo di mercato e di gran lunga inferiore al costo di costruzione e aveva provocato alla società venditrice una perdita di oltre 50.000,00;
- il prezzo di € 305.000,00 + I.V.A. dell'altra villetta venduta allo stato grezzo al sig. Simonetti Lorenzo (di cui -sempre- al rogito 27/12/2013 rep. n. 68157 Notaio Dott. Marcello Pane) aveva provocato una perdita superiore ad € 180.000,00 alla società venditrice Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. in quanto il suddetto prezzo era risultato notevolmente inferiore al costo di costruzione (pari ad € 487.114,27).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/03/2019 si costituiva in giudizio il convenuto Cesarini Marco rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale*



di Ancona - Sezione Specializzata delle Imprese, ogni contraria istanza disattesa: **in via preliminare:** - dichiarare l'improponibilità delle avversarie domande, siccome ricadenti nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello statuto della società Il Colle del Sole Costruzioni srl, con ogni conseguente statuizione; - dichiarare inammissibili le avversarie domande per il difetto della condizione dell'azione della possibilità giuridica; - dichiarare la nullità dell'avversario atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto del giudizio, nell'indistinto cumulo di non compatibili pretese; **in via subordinata di merito:** - respingere, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto (e pure attinta dalla maturata prescrizione) ogni avversaria domanda; Con vittoria di spese e compenso di lite".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/03/2019 si costituiva la convenuta Ferri Federica rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata delle Imprese, ogni contraria istanza disattesa: **in via preliminare:** - dichiarare inammissibili le avversarie domande per il difetto della condizione dell'azione della possibilità giuridica; - dichiarare la nullità dell'avversario atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto del giudizio, nell'indistinto cumulo di non compatibili pretese; - dichiarare l'improponibilità delle avversarie domande, siccome ricadenti nell'ambito della clausola compromissoria di cui all'art. 26 dello statuto della società Il Colle del Sole Costruzioni srl, con ogni conseguente statuizione; **in via subordinata di merito:** - respingere, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto (e pure attinta dalla maturata prescrizione) ogni avversaria domanda; - in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di lite".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/07/2019 si costituivano in giudizio, quali eredi di Uncini Gilberto deceduto in data 07/12/2017, i sig.ri Uncini Enrico e Bravi Elide (rispettivamente figlio e moglie di Uncini Gilberto) rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: "pregiudizialmente, in rito - dichiarare la propria incompetenza, vertendo la presente causa su materia sottoposta ad arbitrato dalla clausola contenuta nell'art. 26 dello statuto della Società Il Colle del Sole Costruzioni S.r.l., con conseguente improponibilità delle domande attoree; preliminarmente, nel merito - dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree per difetto delle condizioni dell'azione, siccome illustrate in narrativa; - dichiarare, in ogni caso, prescritti i diritti fatti valere dall'attrice, per maturato decorso del termine quinquennale; nel merito rigettare, comunque, tutte le domande attoree, in quanto inammissibili e infondate in fatto, diritto e procedura, non provate ed eccessive nel quantum. Con vittoria delle spese, compenso professionale, Iva, Cap e spese generali come per legge".

La causa (nella quale veniva originariamente designato come GI il Giudice dott. Casarella Sergio), dopo lo scambio di previ note sulle eccezioni preliminari disposto alla udienza del 10/09/2019,



procedeva per la trattazione con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., come richiesto (cfr. ordinanza del GI del 14/10/2019; cfr. verbale di udienza del 27/02/2020 tenutasi dinanzi al Giudice dott.ssa G. Pompetti medio-tempore designato quale nuovo G.I.).

Le parti procedevano al rituale deposito delle rispettive memorie.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 13/03/2020 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti per le motivazioni che ivi si richiamano e confermano integralmente (cfr. ordinanza in atti. Nessuna delle parti ha mai presentato istanza motivata ed espressa di revoca della citata ordinanza limitandosi ad insistere nella prove richieste e non ammesse in sede di precisazione delle conclusioni).

Si giungeva così alla udienza del 08/04/2021 ove – fatte precisare le conclusioni-venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (tutte le parti hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).

All'esito la casa veniva trattenuta in decisione.

Le eccezioni preliminari di arbitrato, di inammissibilità dell'azione e di prescrizione sollevate dalla difesa di tutti i convenuti (in termini del tutto analoghi e sovrapponibili) sono infondate e come tale vanno rigettate per le motivazioni che seguono.

Tuttavia l'esame delle stesse presuppone la necessaria individuazione e qualificazione dell'azione esperita dalla difesa della Curatela attrice.

La Curatela attrice ha esercitato nei confronti degli amministratori della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. l'azione di cui all'art. 2476 comma VI c.c. (ante riforma del 2019; norma che ricalca sostanzialmente quella dettata dall'art. 2395 c.c. per le s.p.a.).

Infatti nell'alveo applicativo della citata disposizione che va ricondotta in termini esclusivi la domanda attorea.

Come è noto la citata disposizione recita(va): *“le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettanti al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”*.

Infatti la Curatela attrice – facendo valere esclusivamente la veste di creditore della società Il Colle del Sole della Impresa edile di Schiavoni (e non quindi quella di socio e/o di co-amministratore del sig. Schiavoni Marco) ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma alla predetta spettante quale saldo del contratto di appalto stipulato con la società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. in data 31/10/2011 ritenendo che quest'ultima (ormai in liquidazione) sia di fatto rimasta



inadempiente (non avendo risorse sufficienti per provvedere al relativo pagamento) in quanto – a seguito di atti posti in essere dagli amministratori consistiti nella vendita delle due villette a prezzi inferiori a quelli di mercato e rispetto ai costi di costruzione e nel pagamento delle somme versate alla agenzia immobiliare Res e di quelle riconosciute all’arch. Uncini- hanno causato il depauperamento del patrimonio sociale e quindi l’impossibilità di soddisfare il credito vantato dalla Impresa Edile.

Come è noto la citata disposizione differisce dalle altre ipotesi di responsabilità degli amministratori pure contemplate dall’art. 2476 c.c. (ovvero quella contrattuale di cui al comma III – ricalcante la disposizione dell’art. 2392 c.c.- e che è diretta al risarcimento del danno diretto subito dalla società per atti di mala gestio degli amministratori; e la responsabilità – oggi prevista dall’art. 2476 comma 6 novellato dal Codice della Crisi di Impresa che mutua la disposizione di cui all’art. 2394 c.c. pacificamente ritenuto applicabile alle s.r.l. anche prima dell’intervento legislativo del 2019- verso i creditori sociali che *“presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.”* Cass. civ. Sez. III Ord., 07/11/2019, n. 28613).

Pertanto il richiamo a tale ultima disposizione effettuata sia dalla difesa della Curatela attrice che da quella dei convenuti è del tutto fuori luogo posto che – sulla base delle deduzioni di fatto e delle richieste avanzate dalla Curatela- risulta inequivocabilmente che il fallimento attore abbia voluto esercitare la azione di responsabilità degli amministratori convenuti per ottenere il risarcimento del danno direttamente subito dal fallito creditore della società a causa ed in conseguenza dei comportamenti sopra descritti e ritenuto colposi.

Così qualificata la domanda attorea ne discende in primo luogo che la suddetta controversia non rientra nell’ambito della clausola compromissoria di cui all’art. 26 dello Statuto della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l. avente ad oggetto esclusivamente le controversie fra soci o fra soci e la società ovvero nei confronti degli amministratori.

La citata disposizione prevede, infatti, che *“..le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile*



del Distretto nel cui ambito ha sede la società..... Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione in via rituale secondo diritto..." (cfr. statuto della predetta società prodotto dalla difesa dei convenuti).

Nel caso in esame la Curatela ha fatto valere esclusivamente la posizione di terzo creditore della Impresa Edile Schiavoni della società Il Colle del Sole in relazione al contratto di appalto stipulato con la società il Colle del Sole Costruzioni e quindi la controversia non riguarda i rapporti fra soci e gli amministratori della stessa e come tale esula dall'ambito applicativo della citata clausola compromissoria.

In secondo luogo – così qualificata la domanda- discende l'ammissibilità dell'azione promossa dal Curatore in quanto espressamente prevista ed ammessa dall'art. 2476 c.c. su citato.

Va infine rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti in quanto infondata.

L'azione in esame è soggetta a prescrizione quinquennale; i cinque anni iniziano a decorrere dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il terzo (così testualmente recita l'art. 2395 comma II c.c. per le s.p.a.).

Nel caso in esame tale momento giammai potrà coincidere con quello individuato dai convenuti ovvero il 14/12/2013 data in cui è avvenuta la delibera autorizzativa del CDA per l'alienazione delle villette da parte della società Il Colle del Sole srl .

Ma il suddetto termine è da individuarsi nella data di sottoscrizione dei contratti di compravendita avvenuta il 27/12/2013.

Alcuna prescrizione può dunque ritenersi maturata giacché l'atto di citazione è stato notificato in data 23/12/2018, dunque entro il quinquennio dalla data di alienazione degli immobili.

Orbene passando a questo punto all'esame del merito della domanda attorea questo Tribunale ritiene che la stessa sia infondata per assenza dei relativi presupposti.

Infatti nel caso di specie non sussiste la colpa degli amministratori ivi convenuti.

Come è noto la disposizione predetta richiede fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento doloso o colposo degli amministratori.

L'avverbio direttamente delimita l'ambito di esperibilità dell'azione ex art.2476 comma VI c.c. (ante novella del 2019 che ricalca quella di cui all' 2395 c.c.) rispetto alle fattispecie disciplinate dai commi III e nuovo comma VI così come novellato **dalla recente disciplina del codice della crisi d'impresa** (e dagli [artt. 2393](#) e [2394 c.c.](#) per le s.p.a.) rendendo palese che il discrimine tra le stesse non va



individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo degli amministratori ha determinato nel patrimonio del socio o del terzo. Se il danno allegato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'[art. 2395 c.c.](#), in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo (ex plurimis, Cass. 2019 n. 3739, Cass. n. 269 del 2004; n. 12985 del 2001; n. 3843 del 2001; n. 6364 del 1998; n. 2251 del 1998; n. 2850 del 1996; n. 3216 del 1994; n. 9385 del 1993, sino a risalire a Cass. n. 441 del 1966).

Pertanto, secondo l'orientamento ormai consolidato, neppure rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia (o meno) ricollegabile ad un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell'[art.2395 c.c.](#) pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno (Cass. n. 2251 del 1998; n. 2850 del 1996; n. 781 del 1993; cfr. sia pure come obiter, Cass. n. 12985 del 2001).

La giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dalla prevalente dottrina, è pacificamente e costantemente orientata nell'affermare la natura extracontrattuale della responsabilità prevista dall'[art.2395 c.c.](#) (ex plurimis, Cass. n. 10271 del 2004; n. 3843 del 2001; n. 2251 del 1998; n. 3216 del 1994; sino a risalire a Cass. n. 4303 del 1956)

Quanto sopra conduce a ritenere detta norma sia un'applicazione della ipotesi disciplinata dall'[art. 2043 c.c.](#)

Per cui il richiamo operato dalla difesa attorea all'[art. 2043 c.c.](#) nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (ed in particolare nelle rassegnate conclusioni) diversamente da quanto eccepito dalla difesa dei convenuti, non costituisce una modificazione della causa pretendi stante la identità dei fatti, e dei profili evocati; per cui il riferimento all'[art. 2043 c.c.](#) non aggiunge nulla alle considerazioni sopra svolte (la responsabilità degli amministratori, come precisato, rientra pur sempre nella generica responsabilità per fatto illecito posta a base della domanda) e del petitum (in termini, **Cass. n. 5723 del 1991**), prospettando soltanto un diverso - non corretto - inquadramento giuridico dell'azione proposta.



Tuttavia, questa diversità di inquadramento sostenuta dalla attore in via ulteriore non soltanto era superflua, ma non ha inciso sulla negativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della responsabilità, stante la infondatezza degli addebiti e l'assenza del danno ivi lamentato.

Come già detto la responsabilità degli amministratori nei confronti del terzo creditore, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

La prova dei suddetti presupposti deve essere fornita ex art. 2697 c.c. dal creditore che agisce in giudizio.

Prova nella specie non fornita.

In particolare è rimasto assunto generico e comunque indimostrato quello secondo cui gli amministratori convenuti hanno provveduto a vendere le due villette a Cesarini Ilaria e Giacchè Fabiana (rispettivamente figlia e moglie del socio co-amministratore Cesarini Marco) e al sig. Simonetti ad un prezzo inferiore a quello di mercato e ai costi sostenuti per la relativa realizzazione.

La difesa attorea -infatti- non ha mai specificatamente allegato nei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (né tanto meno dimostrato) quale fosse -all'epoca delle due alienazioni- il prezzo di mercato di ciascuna delle due villette (avuto riguardo alle diverse caratteristiche delle stesse così come descritte nei rispettivi contratti di compravendita) e quale fosse il costo sostenuto - sempre alla data dei due rogiti- dalla società per la loro realizzazione (la difesa attorea sul punto nulla ha dedotto in relazione all'immobile comprato dalla Giacchè e dalla Cesarini: mentre si è limitata ad affermare - in modo però del tutto generico e comunque senza alcuna prova- che per l'immobile alienato al Simonetti la società aveva sostenuto un costo di costruzione pari ad € 487.114,27).

Invero dalla documentazione versata in atti emerge,

quanto alla vendita dell'immobile alle sig.re Giacchè e Cesarini, che:

- la società Il Sole del Colle - proprio nella persona del sig. Schiavoni delegato dal CDA - in data 31/10/2011- stipulava con il sig. Cesarini Marco un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto (per sé o per persona da nominare) di una delle due villette (per la cui costruzione la società stessa era nata, come si evince dall'accordo del 09/12/2010) al prezzo di E. 512.580,00 (cfr. preliminare in atti);
- il Cesarini alla data di sottoscrizione del preliminare versava la somma di E. 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria; aveva inoltre versato la somma di E. 105.000,00 a titolo di pagamento



- delle fatture n. 1 del 29/04/2011 e n. 2 del 14/06/2011; somme che veniva scomputata dal prezzo fissato per l'acquisto (ciò in coerenza con quanto era stato pattuito nell'accordo del 09/12/2010);
- il saldo del prezzo di E. 341.618,46 avrebbe dovuto essere versato agli stati di avanzamento lavori da concordare (cfr. art. 5 del citato preliminare);
 - la società Il Sole del Colle in data 27/12/2013 vendeva l'immobile di cui al citato contratto preliminare alle sig.re Giacchè e Cesarini (designate dal promittente acquirente Cesarini Marco) al prezzo di E. 559.883,52 (Iva compresa; cfr. contratto in atti nel quale si dava atto che la somma di E. 460.051,00 era stata versata direttamente alla società dal sig. Cesarini);
 - quindi il citato immobile veniva venduto ad un prezzo più alto rispetto a quello che era stato pattuito nel preliminare citato e determinato quale *"fisso e invariabile"*, ovvero *"fissato a corpo"* nella misura di € 512.580,00 da maggiorarsi dell'Iva come per legge (il che depone per l'assoluta infondatezza delle doglianze attoree anche in relazione all'asserito – ma ivi non dimostrato ma al contrario escluso dalle suddette risultanze- assunto secondo cui la vendita al suddetto prezzo avrebbe comportato per la società una perdita di E. 50 mila: appare superfluo sottolineare che il prezzo pattuito nel definitivo risultava in linea con la stima effettuata dal perito, Ing. Giuseppe Fiorentino, a seguito di sopralluogo del 29/11/2013; perizia depositata dalle difese dei convenuti).

Quanto all'immobile venduto al Simonetti:

- con contratto del 27/12/2013 (sempre al rogito del Notaio Marcello Pane rep. n. 68157) la società vendeva al Simonetti la seconda villetta al prezzo di E. 305.000,00 oltre Iva (interamente versato);
- l'immobile veniva venduto allo stato grezzo ovvero a costruzione non ultimata e privo di impianti (veniva pattuito che le spese e i costi per la ultimazione della costruzione rimanevano a carico del soggetto acquirente);
- non vi è alcuna allegazione e prova (di cui era onerata la parte attrice) della non congruità del suddetto prezzo sia con riferimento ai valori di mercato dell'epoca (mai neppure allegati) né ai costi di costruzione sostenuti fino a quella data dalla società per la costruzione del bene così come di fatto venduto (la difesa attorea si è limitata ad affermare – come già detto- che il costo di costruzione era in € 487.114,27: si tratta di assunto generico e per nulla dimostrato non avendo la difesa attorea neppure descritto le opere di costruzione fino a quella data realizzate e il relativo costo; in proposito sia consentito notare che non è neppure dato vedere – né è in



alcun modo compiutamente dettagliato – come la difesa della curatela attrice abbia potuto attribuire una tale valorizzazione al supposto costo di costruzione quando l'importo complessivo di tutti i lavori appaltati come da contratto ammontava a complessivi €. 662.500,00. Sul punto è opportuno anche il richiamo ai dati oggettivi della svolta perizia 13/12/2013 -per svincolo/frazionamento del mutuo ipotecario- redatta dall'Ing. Giuseppe Fiorentino, a seguito di sopralluogo del 29/11/2013, il quale stimava il valore dell'immobile destinato ad essere alienato allo stato grezzo al sig. Simonetti Lorenzo in € 121.656,00; perizia depositata dalla difesa dei convenuti e contestata dalla difesa attorea in termini assolutamente generici; è rimasto altresì assunto unilaterale quello secondo cui la suddetta vendita avrebbe provocato una perdita per la società di E. 180 Mila).

A quanto sopra si aggiunga che il sig. Schiavoni, che pure era socio nonché co-amministratore della società Il Sole del Colle Costruzioni-, partecipò alla assemblea del 14/12/2013.

Infatti gli atti dispositivi poi esitati in sede di rogito 27/12/2013 rep. n. 68157 Notaio Dott. Marcello Pane vennero preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione della società Il Colle del Sole Srl in data 14/12/2013 alla quale partecipò lo stesso Schiavoni (ciò a riprova del fatto che vi era all'epoca dei fatti assoluta consapevolezza della congruità del prezzo di vendita e della correttezza dell'operato gestorio).

Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, la delibera del CDA del 14/12/2013 non è stata mai impugnata dallo Schiavoni il quale sottoscrisse il verbale come dallo stesso affermato e dichiarato alla successiva assemblea del 28/07/2014 (di approvazione del bilancio al 31/12/2013; cfr. in particolare pag. 9 del citato verbale in atti).

Ciò che invece spinse lo Schiavoni a rifiutarne la registrazione nel libro dei verbali della società non fu la contestazione relativa alla congruità del prezzo fissato per le alienazioni ma esclusivamente e sostanzialmente il fatto che non venne discussa e definita la questione relativa alle sue spettanze derivanti dal contratto di appalto (appaiono sul punto eloquenti le dichiarazioni fatte dallo Schiavoni alla assemblea del 28/07/2014; lo Schiavoni infatti affermava che non vennero prese in considerazione le sue proposte ovvero quello di far effettuare dai soci un finanziamento in favore della società per provvedere al pagamento delle sue spettanze; cfr. anche quanto dichiarato da Roberto Coloccini in calce alla delibera prodotta dalla difesa attorea).

Pertanto risulta infondato l'addebito mosso agli odierni convenuti ai quali quindi non è addebitabile alcun comportamento colposo in relazione alla vendita dei suddetti immobili (pertanto non deve



essere verificata la sussistenza di un nesso di causalità fra i suddetti atti di alienazione e la perdita di esercizio registrata dalla società Il colle del Sole al 31/12/2013. Si evidenzia che il sig. Schiavoni non ha mai impugnato nessuna delibera della predetta società; in particolare non ha impugnato neppure la delibera di approvazione del bilancio del 31/12/2013 né quella di approvazione del bilancio del 2014 né quella di messa in liquidazione della società; delibere nelle quali si ribadiva la contestazione delle pretese relative all'appalto; cfr. in particolare il contenuto della delibera del 28/07/2014 e il contenuto della nota integrativa del bilancio del 2014).

Né alcun addebito può essere loro mosso in relazione al pagamento, da parte della società Il Colle del Sole Costruzioni s.r.l., della somma ivata di € 19.337,50 (al lordo della ritenuta fiscale) in favore della società Res s.r.l. (per la pacifica attività di intermediazione della vendita delle villette, come emerge dai contratti di vendita sopra citata; inoltre trattasi di circostanza mai contestata) e della somma di € 15.000,00 in favore dell'Arch. Enrico Uncini a titolo di compenso per l'attività di accatastamento delle villette, nonché per l'attività burocratica-amministrativa conseguente e necessaria alla stipula degli atti definitivi di vendita (attività pacificamente effettuata dal predetto professionista).

Inoltre rispetto ai suddetti pagamenti non vi è stata mai mossa in questa sede alcuna contestazione di congruità né può ritenersi che abbiano determinato (o concorso a determinare) la perdita di bilancio della società del Sole del Colle (né sono comunque in rapporto causale con il mancato pagamento delle pretese della Impresa edile Schiavoni relative al contratto di appalto, di cui si dirà infra).

Inoltre del tutto irrilevante è la contestazione relativa alla asserita violazione dell'art. 2427 n. 22 bis c.c. sia perché si tratta di circostanza del tutto inconferente rispetto al danno lamentato sia perché comunque – e lo si ripete – della violazione denunciata lo Schiavoni è stato artefice (al pari degli altri) in quanto socio ed amministratore della società Il Sole del Colle Costruzioni. Senza tacere del fatto che lo stesso contratto di appalto dal medesimo stipulato con la predetta società era operazione correlata. Tuttavia appare doveroso rilevare che è infondato anche l'assunto attoreo secondo cui l'alienazione dei suddetti immobili abbia comportato l'inadempimento della società Il Colle del Sole al contratto di appalto stipulato con lo Schiavoni ovvero abbia determinato una perdita tale da privare la società di risorse necessarie per provvedere al pagamento del saldo del compenso spettante alla Impresa edile di Schiavoni.

Come è noto l'inadempimento contrattuale della società non implica, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente (Cass. 28 febbraio 1998, n. [2251](#)). Tale illecito, pur essendo causativo di un danno direttamente arrecato al patrimonio di tale soggetto non è riferibile agli



amministratori, ma alla società e non è quindi idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2395 c.c. (ovvero dell'art. 2476 c.c. per le s.r.l.), essendo a tal fine necessaria l'esistenza di un atto "dolo o colposo" degli amministratori.

Va tuttavia considerato che è ormai acquisito che la "relatività" dei diritti di credito, se comporta che il creditore possa esigere la prestazione solo da uno o più soggetti determinati, non toglie che tali diritti debbano essere rispettati anche da coloro che sono rimasti estranei al rapporto obbligatorio e non sono quindi tenuti a collaborare con il creditore per adempierne le aspettative. Esiste quindi un dovere di rispetto dell'altrui sfera giuridica che porta a qualificare come "ingiusto" ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danno arrecato al creditore da un "terzo" che con il suo comportamento doloso o colposo abbia pregiudicato l'adempimento del debitore (Cass. 8 gennaio 1999, n. 108; 25 giugno 1993, n. 7063; 20 ottobre 1983, n. 6160).

Non vi è dubbio che una situazione siffatta possa configurarsi anche rispetto all'inadempimento della società e che, pertanto, con l'illecito contrattuale della società possa concorrere quello extra-contrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra la società e il terzo. È peraltro evidente che, perché tale concorso di responsabilità possa sussistere, è necessario che tra l'inadempienza della società e il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto: **Cass. 6 marzo 1999, n. 1925**) le funzioni di amministratore di una società e abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato debba sussistere un nesso di causalità adeguata (**Cass. 23 febbraio 1978, n. 909; 108/99**, cit).

Nel caso in esame dalla documentazione versata in atti è emerso che la decisione della società di non procedere al pagamento delle somme richieste dallo Schiavoni non è dipesa dalla perdita registrata al 31/12/2013 (perdita fra l'altro quasi completamente azzerata nell'esercizio successivo a seguito della rinuncia da parte di tutti gli altri soci – ad eccezione dello Schiavoni- dei finanziamenti conferiti; infatti come emerge dalla nota integrativa del bilancio del 2014 la perdita ivi registrata era dipesa dalla registrazione della fattura n. 6 del 20/04/2014 emessa dallo Schiavoni di E. 134.752,24 recisamente contestata) ma esclusivamente dal fatto che la società aveva contestato allo Schiavoni l'inadempimento al contratto di appalto (e soprattutto era stata contestata l'omessa ultimazione dei lavori secondo quanto era stato pattuito avendone sospeso l'esecuzione per motivi legati alle difficoltà economiche in cui l'impresa edile versava; a ciò si aggiungano le contestazioni mosse dalla società appaltatrice alla ditta committente in relazione ai vizi riscontrati ed accertati con la perizia dell'Ing. Roberto Morici del 15/04/2014; perizia nella quale si dà atto che i lavori relativi alla villetta poi



venduta al Simonetti non avevano neppure superato la soglia del 40 %; inoltre la contabilità lavori dell'Impresa Edile Schiavoni Marco non è stata mai accettata-asseverata dal Direttore dei lavori Arch. Enrico Uncini; vedasi anche racc. a/r 14/04/2014. Appare ovvio precisare che nel caso in esame non rilevano le eccezioni di decadenza e/o di prescrizione ex artt. 1667-1669 c.c. sollevate dalla difesa attorea nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e opponibili esclusivamente alla società committente nei cui confronti fra l'altro non è stata mai intrapresa alcuna azione. Nè la difesa attorea ha mai dimostrato – invero- neppure allegato- che la Impresa Edile aveva correttamente e diligentemente adempiuto al contratto di appalto in esame. Vedasi anche delibera del CDA del 15/06/2013 con la quale la società committente – in deroga a quanto era stato pattuito nel contratto di appalto stipulato- si accollava le spese relative all'acquisto dei materiali di costruzione pagando direttamente i relativi fornitori a causa della momentanea difficoltà economica della Impresa appaltatrice da scomputare poi dal corrispettivo pattuito. Infine va rilevato anche che non vi è alcuna prova del fatto – meramente allegato dalla difesa attorea ma non dimostrato- che dal mancato pagamento dell'appalto sia derivato il fallimento della impresa edile; al contrario dalla sentenza di fallimento della Impresa edile di Schiavoni ivi depositata emerge che ad agire è stata altra società e che la predetta ditta era gravata da numerosi protesti cambiari).

Ne consegue quindi il rigetto della domanda attorea anche in relazione alla prova della sussistenza del danno ivi allegato (e fra l'altro unilateralmente quantificato in E. 134.752,24 e recisamente contestato dalla società e dagli odierni convenuti).

Quindi ed in conclusione la domanda attorea va rigettata perché infondata.

Le spese seguono la soccombenza della Curatela attrice e si liquidano ex Dm 55/2014 (valori medi) in favore dei convenuti come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (per cui lo scaglione applicato è quello che va da E. 52 mila ad E. 260 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo relativo alla fase "trattazione-istruzione" viene ridotto del 30%; cfr. anche nota spese depositata dai difensori dei convenuti).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 8060/2018, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

Tutte le domande proposte dal Fallimento attore siccome infondate per le causali di cui in motivazione;





CONDANNA

Il Fallimento attore al pagamento in favore delle parti convenute delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in favore di ciascuna parte convenuta in E. 11.730,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e cpa, come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/10/2021

Il Presidente

Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti

Arbitrato in Italia

